



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

OGGETTO: POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE". PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA".

Procedura telematica su piattaforma MEPA CONSIP, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) N.3 del D.lgs. n.36/2023, per l'acquisizione di servizi di comunicazione off/on/out of home per l'organizzazione dell'Evento "XXXXXX"

Procedura Me.P.A. n. XXXXXX

CUP 159I23001370006

CIG XXXXXXXXXXXXX

CONTRATTO

TRA

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE (ARET), con sede in piazza Aldo Moro 33/a - 70122 Bari, C.F. 93402500727, nella persona del rappresentante legale p.t. il Direttore Generale, dott. Luca Scandale

- *Committente* -

E

LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale a XXXXXXXX Partita IVA XXXXXXXX (PEC: XXXX) rappresentata dal sig. XXXXXXXX C.F. XXXXXXXX in qualità di Legale Rappresentante,

- *Fornitore* -

Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della **Determinazione del Direttore Generale xxx/2024** ad esito della procedura di affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023, attraverso una Trattativa diretta su MEPA CONSIP per l'acquisizione di **servizi di comunicazione per l'organizzazione dell'Evento "XXXXXXXXXX"** e delle verifiche ai sensi dell'articolo 94 e ss del Dlgs, 36/2023 relative al possesso in capo all'esecutore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. - OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1. Il presente contratto ha per oggetto la **fornitura di visibilità e spazi di comunicazione ON/OFF LINE E OUT OF HOME in riferimento all'evento "XXXXXXXXXX"**, sulla base dell'offerta economica, accompagnata da documenti amministrativi/tecnici, tramite piattaforma Me.P.A. (prot. n. xxxxxxxxxxx), rispetto alla quale il RUP, preso atto della documentazione consegnata dal fornitore, ha espresso positiva valutazione sulla congruità dell'offerta economica a corpo accompagnata da un dettaglio dei servizi che risultano più specializzati e tipizzati rispetto al piano dei costi dell'anno precedente, integrata con servizi aggiuntivi di comunicazione gratuiti, dimostrando una maggiore integrazione con la strategia dei prodotti turistici dell'Agenzia. Il piano di comunicazione rimodulato e ivi allegato (prot. n. xxxxxx) è stato approvato dal DEC in data xxxxxxxx (prot n. xxxxxxxx)

1.2. Il fornitore è tenuto a inviare preview a campione dei servizi, prima dell'evento, per supervisione da parte del DEC. In particolare per i servizi di natura testuale, è richiesta la trasmissione delle bozze per verificare la corretta comunicazione del Brand Puglia e della strategia dell'A.RE.T. Pugliapromozione.



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

1.3. In costanza di contratto, sono ammesse variazioni di servizi del piano di comunicazione a parità di costo, previo confronto e accettazione formale da parte del DEC, salvo eventuali decurtazioni in caso di mancata esecuzione. La comunicazione tempestiva riguarda anche eventuali variazioni relative al cronoprogramma dell'evento.

1.4. Al fine di una corretta esecuzione a regola d'arte (infra art. 5.4.) e della certificazione della regolare esecuzione, il fornitore è tenuto ad attenersi:

- alle linee guida per una corretta esecuzione e apposizione di loghi,
- alla consegna completa degli output tecnici dei servizi realizzati,

secondo le indicazioni di cui al link drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/138o1vYU-kCUSD2s80FrUV9b1NYZP0elw>

precisando che all'interno della stessa cartella drive sono presenti, a disposizione del fornitore, tutti i materiali forniti dall'A.Re.T., utili alla realizzazione dei servizi

Art. 2. EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

2.1. Il contratto esplica la sua efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del contratto da parte del committente e fornitore.

2.2. L'esecutore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini della lettera di invito e specificatamente **entro e non oltre xxxxxxxxxxxx**, comprese le operazioni di rendicontazione da parte del fornitore e approvazione di tutti gli output da parte del committente.

2.3. Le attività si intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento da parte del responsabile unico del progetto della correttezza e completezza delle attività richieste e con il contestuale rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio.

2.4. Entro la scadenza del contratto, l'A.RE.T. si riserva la facoltà di assegnare un termine di esecuzione suppletivo per completare l'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. lgs. n. 36/2023.

2.5. È esclusa ogni proroga tacita o comunque non espressamente e motivatamente proposta o decisa dal Committente, nel caso di eventuali e comprovate ragioni di carattere operativo e/o di urgenza.

Art. 3 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1. Le prestazioni devono essere eseguite presso i luoghi di lavoro del Fornitore e/o negli altri luoghi interessati e funzionali all'esecuzione delle attività contrattuali, previamente indicati al Committente.

Art. 4 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE

4.1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è stabilito nel prezzo di € xxxxxxxx oltre IVA ossia € xxxxxxxx incluso IVA. L'appalto si intende a corpo e l'importo non è soggetto a revisione dei prezzi (rif. art. 60-D-lgs- n.36/2023) attesa la durata del contratto. I corrispettivi sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente comma, ogni onere ed ogni prestazione, nessuno escluso/a utili per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

4.2. Si provvede al pagamento dei corrispettivi secondo la procedura di seguito indicata. Il Responsabile dell'esecuzione per parte del Committente provvede ad accertare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, verificando la corrispondenza dei servizi realizzati rispetto a quelli indicati e dettagliati nel piano di comunicazione. Trasmette, quindi, i rilievi al Responsabile del procedimento per parte del Committente che rilascia il certificato di regolare esecuzione. Secondo l'esito della verifica delle Prestazioni, sui costi sostenuti e sul rispetto delle regole relative al posizionamento dei loghi istituzionali e alla spesa dei fondi strutturali, il corrispettivo può subire talune decurtazioni.

4.3. Il Responsabile del procedimento che attesta la regolarità del contratto e che approva l'esito della verifica effettuata dal Responsabile dell'esecuzione, ivi comprese talune eventuali decurtazioni, autorizza l'emissione del documento contabile del Fornitore e il pagamento del corrispettivo in suo favore.

4.4. Il pagamento avviene solo a completamento dei controlli sulla permanenza della veridicità delle autodichiarazioni (DGUE), eseguiti dal Committente;

4.5. Terminata l'esecuzione delle Prestazioni, il Fornitore si impegna a produrre e consegnare al Committente i report finali giustificativi relativi alle Prestazioni.

4.6. A seguito dell'autorizzazione all'emissione della fattura, il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso come **fattura digitale** tramite SDI (Sistema di Interscambio). Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture emesse verso le PA devono riportare:

- Denominazione Ente: **Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione**
- Codice Univoco Ufficio: **8ZH8VO**
- Nome dell'Ufficio: **Ufficio Comunicazione**
- PEC: ufficiobilanciopp@pec.it
- Il codice identificativo di gara (CIG) **xxxxxxxxxx**
- Il codice unico di progetto (CUP) **I59I23001370006**
- L'indicazione del nr. della Determinazione di affidamento n. **xxx/2024**
- La dicitura completa della fonte di finanziamento "**Documento contabile finanziato a valere sul POC Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.8**"
- La dicitura "**IVA scissione dei pagamenti**", ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

4.7. Il pagamento della fattura elettronica sarà effettuato entro 60 giorni dall'emissione della stessa. L'emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del procedimento che autorizza emissione/pagamento fattura, come sopra indicato.

4.8. Il Fornitore non è tenuto - ex art. 117, comma 14, del D. Lgs 36/2023. - a produrre la garanzia definitiva per l'esecuzione del presente contratto, trattandosi di un affidamento in favore di operatore di comprovata solidità e in presenza di una esecuzione performante e competitiva.

4.9. Trattandosi di intervento finanziato a valere sul **POC PUGLIA 2014/2020 AZ. 6.8**, tutti i pagamenti sono subordinati all'effettiva erogazione da parte della Regione Puglia all'ARET Pugliapromozione delle corrispondenti somme. Il Committente resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi nei pagamenti per cause non imputabili al medesimo.



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

4.10. Il corrispettivo sarà corrisposto in una unica soluzione al termine dell'erogazione del servizio e degli output consegnati secondo la procedura descritta.

Art 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE

5.1. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a eseguire le prestazioni secondo quanto previsto nel presente contratto.

5.2. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni secondo lealtà e correttezza nei confronti del Committente e di altri eventuali terzi con cui venga in contatto nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

5.3. Il Fornitore è tenuto ad usare buona fede, e a tenere un comportamento conforme ai principi e alle norme del Codice Civile che disciplinano l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia di carattere generale che di carattere speciale.

5.4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte usando diligenza professionale e perizia tecnica adeguatamente commisurate alle caratteristiche delle attività da realizzare.

5.5. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

5.6. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto attenendosi alle modalità grafiche indicate dal Committente di cui all'art.5.7.

5.7. Il Fornitore è tenuto ad utilizzare, rendendoli adeguatamente riconoscibili e visibili, i **loghi istituzionali della Regione Puglia, dell'A.Re.T. (Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione)** e quelli identificativi della fonte di finanziamento apponendoli su ogni materiale, strumento e mezzo prodotto e/o utilizzato durante l'esecuzione del contratto, a pena di inammissibilità della spesa oggetto della prestazione. Il corretto posizionamento ed utilizzo dei loghi negli spazi on/off line deve essere concordato con il Committente.

5.8. Il Fornitore, nei limiti dei costi ammissibili, secondo la disciplina sulla rendicontazione della spesa dei Fondi Strutturali, si impegna a rendicontare le attività realizzate producendo:

- output e materiali comprovanti le prestazioni eseguite,
- relazione generale e conclusiva, comprensiva di eventuali report di riferimento,
- consegna di eventuale girato di servizi video presenti in offerta.

5.9. Per gli altri obblighi specifici del Fornitore si rinvia agli articoli successivi (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18).

Art. 6. - FACOLTÀ E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

6.1. Il Committente ha verificato i requisiti di idoneità morale e professionale del fornitore.

6.2. Il Committente si impegna a trasmettere al Fornitore ogni indirizzo necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni;

6.3. Il Committente si impegna a trasmettere al Fornitore, ove occorra, loghi, marchi contenuti, video, foto e immagini di cui è titolare ("Loghi Committente"), da utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1., considerate le finalità strategiche delle attività oggetto del presente contratto.

6.4. Il Committente monitora l'andamento dell'esecuzione delle prestazioni, in ogni fase, e ha facoltà di



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

richiedere informazioni/chiarimenti al Fornitore, nonché di sospendere l'esecuzione stessa qualora ravveda comportamenti e/o attività contrastanti con la mission pubblica, con le indicazioni impartite e con gli obblighi contrattuali.

6.5 Il Committente è tenuto a pagare il corrispettivo al Fornitore, verificata la conformità e la corretta esecuzione delle prestazioni, nei limiti e nel rispetto dei costi ammissibili, secondo le modalità descritte nell'articolo 4.

6.6 In merito alla facoltà del Committente di modificare e sospendere il contratto, si rinvia agli artt. 120 e a quanto indicato nella lettera d'invito parte integrante del presente contratto e 121 del D. Lgs. n.36/2023.

Art. 7. - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

7.2. In particolare, il Fornitore comunica al Committente gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

7.3. Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 8. - OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E MODALITÀ DI USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI

8.1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni sul Committente e sui dati di cui venga in possesso, nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, impegnandosi a non rivelarli a terzi, a non divulgarli in nessun caso e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni.

8.2. Il Fornitore utilizza gli elementi grafici e i loghi istituzionali trasmessi dal Committente secondo le direttive impartite da quest'ultimo e secondo le previsioni contenute nel presente contratto. I loghi devono essere leggibili e ben visibili, apposti correttamente e fedelmente per il riconoscimento del finanziamento europeo. Ogni uso indebito e/o non autorizzato dei loghi istituzionali sarà perseguito ai sensi di legge. La omissione dei loghi può comportare l'inammissibilità della spesa oggetto della prestazione e la risoluzione del contratto e/o le ulteriori conseguenze risarcitorie a carico del Fornitore, per i danni subiti dal Committente.

Art. 9. - PROPRIETÀ DEI MATERIALI, OUTPUT PRODOTTI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1. Il Fornitore rende libero il Committente dall'uso dei materiali/output prodotti nell'esecuzione delle prestazioni (consegnati) senza limiti di spazio e di tempo.

9.2. Il Fornitore autorizza il Committente ad introdurre sul materiale e output consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e /o opportune, potendo lo stesso ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto al fornitore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche e diritto al riconoscimento di indennizzi e risarcimenti.

Art. 10. - CLAUSOLA DI MANLEVA

10.1. Il Fornitore garantisce che l'esecuzione del contratto non violi privative altrui manlevando totalmente il Committente da ogni responsabilità in caso di pretese giudiziarie da parte di terzi o



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

aventi causa del Fornitore che invochino diritti materiali o immateriali in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

10.2. Il Fornitore garantisce che il materiale prodotto non leda i diritti di terzi anche con riguardo al trattamento dei dati personali manlevando l'A.RE.T. da ogni pregiudizio dovuto a contestazioni di soggetti terzi in conseguenza di eventuali omissioni del fornitore stesso nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, così come previsto all'art. 20 del presente contratto.

10.3. In relazione al punto 10.1 e 10.2 il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse spese legali e altri danni eventualmente occorsi a terzi, ferma restando la facoltà del Committente di dichiarare risolto il contratto.

Art. 11. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. Il contratto può essere risolto dal Committente, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, con comunicazione scritta nelle ipotesi di inadempimento cui agli artt. 8.2, 10.2, 12.2., 13 del presente contratto, anche nei seguenti casi:

- a. In caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. In caso di fatti o eventi del Fornitore, causati con dolo o colpa grave, che determinino nocumento a terzi ovvero al Committente, ivi compresa la lesione dell'immagine del brand Puglia, della Regione Puglia e dell'A.Re.T. Pugliapromozione;
- c. In caso di violazioni di norme penali, fiscali e/o previdenziali, con particolare riferimento alle fattispecie dedotte nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e/o di altre violazioni accertate della legge vigente di cui il Committente abbia notizia durante l'esecuzione del presente contratto;

11.2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta fermo il diritto del Committente di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 12. - RITARDI E CLAUSOLA PENALE

12.1. In caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, dovuto a cause non imputabili al Committente, quest'ultimo si riserva di applicare - previa contestazione scritta - una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille del totale del corrispettivo dovuto, fino al 10% massimo del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art.1382 c.c. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile,

12.2. In caso di ritardo-inadempimento che infici gravemente la corretta esecuzione, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., salvo il risarcimento di ulteriori danni. Deve considerarsi ritardo-inadempimento anche l'adempimento parziale o parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali o dalle istruzioni impartite dal Committente.

12.3. L'applicazione e il pagamento della penale di cui al primo capoverso, non esonera dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 13. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto, nonché di risarcimento del danno.

Art. 14. - REFERENTE E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE PER IL COMMITTENTE



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

14.1. Il referente per i rapporti con la ditta e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Fiera del Levante pad. 172 Lungomare Starita – 70132 Bari, Italia;

13.2. Il RUP è la dott.ssa Olga Buono, o.buono@aret.regione.puglia.it, Fiera del Levante pad.172, Lungomare Starita – 70132 Bari, Italia;

Art. 15. - RESPONSABILITÀ CIVILE

15.1. Il Fornitore nello svolgimento delle prestazioni, adotta ogni cautela e/o misura per prevenire/evitare danni alle persone (terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne risponde qualora si verificano per sua colpa o dolo.

15.2. Il Fornitore risponde altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a terzi e/o al Committente nello svolgimento delle proprie Prestazioni, ed è tenuto ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ad usare ogni opportuna cautela nello svolgimento delle attività che possano interferire con la incolumità dei terzi.

ART. 16. - RECESSO DEL COMMITTENTE

Il Committente può recedere dal contratto in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 17. - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

17.1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritto digitalmente dalle parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 18. - MODIFICHE E RINVII

18.1. Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto.

18.2. Le clausole ivi sottoscritte sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate da leggi speciali in materia, in quanto applicabili.

18.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia al codice dei contratti pubblici, alle leggi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali e alle altre disposizioni applicabili, nonché alle consuetudini e agli usi locali.

Art. 19. - CONTROVERSIE

19.1. Per le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente l'A.G.O. di Bari.

Art. 20. - RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI

20.1. In base agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i dati personali saranno trattati dal Committente, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione dell'affidamento, applicazione di misure contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.

20.2. Ai sensi del Regolamento sopra indicato, i diritti degli interessati: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (Art.17); diritto di



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ed il diritto di opposizione (art. 21). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione all'Agenzia Pugliapromozione, nella persona del Direttore Generale dell'A.RE.T., dott. Luca Scandale, titolare del trattamento dei dati raccolti oppure all'indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione Dati (dpo@aret.regione.puglia.it).

20.3. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Committente sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

20.4. Il Fornitore, in particolare:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali eventualmente trattati, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

20.5. Con il presente contratto, inoltre, il Fornitore si impegna:

- A esentarsi dallo (o comunque evitare di) svolgere qualsivoglia operazione di trattamento (compresa la semplice consultazione o visualizzazione) sui dati di titolarità del Committente nel caso dovesse venire in contatto e, in ogni caso, ad usare la massima riservatezza e discrezione su quelli di cui dovesse comunque venire a conoscenza;
- A considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto dell'ARET (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti del Committente) a cui lo stesso fornitore potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere il servizio e le attività affidategli;
- A non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui l'affidataria verrà a conoscenza.
- Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Letto, approvato, sottoscritto

Bari, xxxxxxxxx

**Il Direttore Generale
Dott. Luca Scandale**

Per xxxxxxxxx



UNIONE EUROPEA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.c., si approvano espressamente le clausole "vessatorie" contenute negli artt. 4, 5.8, 6.4, 6.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20.4, 20.5

Bari, xxxxxxxx

**Il Direttore Generale
Dott. Luca Scandale**

Per xxxxxxxx
